

## CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ TECNICO SCIENTIFICHE IN MATERIA AMBIENTALE.

Tra

l'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto** (di seguito per brevità **ARPAV**) con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile n. 24 - C.F. 92111430283 e P.I.V.A. 03382700288, rappresentata dal Direttore Generale, ing. Loris Tomiato, giusta D.G.R.V. n. 81 del 21.7.2021;

e

la **Provincia di Vicenza** (di seguito per brevità **Provincia**) con sede legale in Vicenza, Palazzo Godi- Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – C.F. e P. IVA 00496080243, rappresentata da:

di seguito congiuntamente definite "**le Parti**"

PREMESSO CHE

- ARPAV, ai sensi della L.R. n. 32/1996, istitutiva, e della L. 132/2016 – istitutiva del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) - opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse;
- la citata legge regionale istitutiva disciplina le modalità di erogazione dei servizi di ARPAV alle Regioni, alle province, ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Unità Locali Socio sanitarie, agli altri enti pubblici ed ai privati, affidando ad ARPAV, nell'ambito delle specifiche funzioni istituzionali, lo svolgimento di attività tecnico scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente;
- l'art. 6 della medesima legge regionale prevede che le Province, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza, si avvalgono di ARPAV, la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma;
- ai sensi del comma 2 dell'art 6, alle Province non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinate al controllo ambientale;
- gli standard qualitativi e quantitativi di riferimento per l'attività di ARPAV a favore della Provincia, sono definiti all'interno del Programma annuale di attività che ARPAV predispone anche sulla base di quanto definito nell'ambito del Comitato Provinciale di Coordinamento previsto dall'art. 18 della medesima legge regionale, a valere sulle risorse assegnate con finanziamento regionale;
- l'art. 27 della L.R. 32/1996, prevede tra le fonti di finanziamento dell'Agenzia, al comma 1, lettera b, "*eventuali risorse aggiuntive... da parte degli enti locali da destinare anche ad ulteriori attività specificatamente richieste*";
- la Legge n. 132/2016, ha ridefinito le funzioni e le competenze facenti capo ad ISPRA ed alle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente, le quali sono tenute a svolgere le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie e necessarie a garantire il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) nei rispettivi territori di competenza;
- ARPAV svolge a favore delle Province le attività istituzionali obbligatorie (LEPTA), come individuate nel Piano annuale delle attività, approvato dal Comitato Regionale di Indirizzo, a valere sulle risorse assegnate con il finanziamento regionale;

Tutto ciò premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – Oggetto**

La presente convenzione ha ad oggetto lo svolgimento da parte di ARPAV di attività tecnico-scientifiche istituzionali a favore della Provincia, come individuate nel Piano annuale di attività, approvato dal Comitato Regionale di Indirizzo, nonché lo svolgimento di ulteriori attività tecnico-scientifiche, come individuate all'art.2, comma 2.2, 2.3 e al comma 2.6 e meglio dettagliate all'Allegato 1 della presente Convenzione.

### **ART. 2 – Obbligazioni di ARPAV**

2.1 ARPAV si impegna ad effettuare le attività tecnico-scientifiche istituzionali obbligatorie individuate nel Piano annuale di ciascuna annualità di vigenza contrattuale, che viene trasmesso a mezzo pec alla Provincia entro il 15 gennaio di ciascun anno, secondo i criteri qualitativi e quantitativi ivi definiti, a valere sulle risorse assegnate con il finanziamento regionale.

2.2 ARPAV, nell'ambito dell'attività svolta dal DP Vicenza, si impegna ad effettuare, annualmente, le ulteriori attività istituzionali facoltative di supporto tecnico, come individuate, sulla base delle richieste della Provincia, nell'ambito dei rispettivi procedimenti di competenza in materia ambientale e costituenti un primo pacchetto di prestazioni predefinite.

2.3 ARPAV si impegna inoltre ad effettuare, annualmente, anche ulteriori attività istituzionali facoltative sulla base delle ulteriori richieste della Provincia, nell'ambito dei rispettivi procedimenti di competenza in materia ambientale.

2.4 Le attività di cui ai commi 2.2 e 2.3 sono individuate nel documento "Piano Operativo Annuale", che sarà definito di comune accordo tra le Parti entro il termine di adozione del Programma annuale di attività di ARPAV e successivamente approvato da ciascun Responsabile dell'esecuzione contrattuale di cui al successivo art. 7.

2.5 Per le attività definite al comma 2.2 ARPAV si impegna a fornire alla Provincia un dettagliato resoconto di quanto effettivamente svolto, presentando a quest'ultima, entro il 31 gennaio di ciascun anno, uno specifico rapporto riferito alle attività compiute nel corso dell'anno precedente.

2.6 ARPAV, nelle competenze dell'Unità Organizzativa Monitoraggio Aria, riguardo al Progetto GIADA, si impegna a compiere l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria, secondo lo schema proposto nella nota allegata al prot. ARPAV n. 9436 del 02/02/2022, per la durata di 3 anni a partire dal 01/01/2022. Tale attività consiste:

2.6.1) il monitoraggio dei Composti Organici Volatili nell'aria mediante campionatori passivi presso i 32 siti indicati nel documento di proposta, di cui alla nota allegata al prot. ARPAV n. 9436 del 02/02/2022, con una frequenza di 6 esposizioni l'anno, di dieci giorni ciascuna, attività in svolgimento dal 01/01/2022 al 31/12/2024.

2.6.2) il monitoraggio dell'acido solfidrico nell'aria mediante campionatori passivi presso i 6 siti indicati nel documento di proposta, come da sopracitata nota, con una frequenza di 6 esposizioni l'anno, di dieci giorni ciascuna attività in svolgimento dal 01/01/2022 al 31/12/2024.

2.6.3) partecipazione ad eventuali incontri con gli Enti interessati per illustrare i contenuti dei dati raccolti.

2.6.4) Per le attività definite ai precedenti punti 2.6.1 e 2.6.2, ARPAV si impegna a trasmettere alla Provincia gli esiti dei suddetti monitoraggi entro il mese di maggio dell'anno successivo, integrandoli con eventuali ulteriori dati di inquinamento atmosferico a disposizione e di interesse per l'ambito considerato, mediante redazione di una apposita relazione tecnico-descrittiva;

2.7 Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, le Parti si impegnano a scambiare i dati in loro possesso.

2.8 Le informazioni, gli esiti dei controlli ed i pareri, oggetto della presente convenzione, vengono trasmessi alla Provincia nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa.

### **ART. 3 – Obbligazioni della Provincia**

3.1 La Provincia erogherà ad ARPAV, per l'esecuzione delle attività di cui ai commi 2.2 e 2.3, un contributo, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera b) della L.R. 32/1996, che sarà stabilito di anno in anno, contestualmente alla definizione del Piano Operativo Annuale di cui al punto 2.4, di importo non inferiore a euro 220.000,00 (duecentoventimila). Tale importo sarà liquidato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 28 febbraio dell'anno successivo, dietro presentazione di specifica documentazione contabile e, per il pagamento a saldo, subordinatamente alla ricezione del rapporto finale di cui al comma 2.5.

3.2 Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2.6, la Provincia corrisponderà ad ARPAV, l'importo complessivo fuori campo IVA di euro 150.000,00 (centocinquantamila), calcolato sulla base dei costi sostenuti, suddiviso in 3 rate a ricorrenza annuale di euro 50.000,00 entro il 30 giugno a partire dal 2023 fino al 30 giugno del 2025.

3.3 La Provincia, entro il 31/07/2022, erogherà ad ARPAV un contributo straordinario di euro 80.000,00 (ottantamila) per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche di misura della qualità dell'aria da installare su un mezzo mobile da destinare a campagne di monitoraggio nel territorio provinciale, compresa la misura dell'acido solfidrico.

3.4 Per il pagamento la Provincia utilizzerà la modalità di pagamento Paga Online PagoPA), attraverso il portale MyPay dedicato ad ARPAV e raggiungibile dal sito dell'Agenzia al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/pagamentidellamministrazione/mypay-pagamenti-elettronici>.

Il pagamento si completa sul sito internet del Prestatore di Servizi di pagamento (PSP), dopo aver scelto la modalità di pagamento tra quelle disponibili sulla pagine internet del sistema WISP 2.0 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

#### **Art. 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

ARPAV assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 5 – Segnalazioni**

5.1 Le eventuali violazioni di legge accertate nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione saranno contestate ai trasgressori direttamente da ARPAV e segnalate, per il seguito di competenza, all'Autorità Giudiziaria se di rilevanza penale, nonché alla Provincia per gli aspetti di carattere amministrativo.

5.2 Di ogni violazione accertata, anche se di carattere penale, ARPAV dovrà dare tempestiva comunicazione alla Provincia quale Autorità Competente per il controllo e per i relativi adempimenti amministrativi.

#### **ART. 6 – Decorrenza e durata. Recesso**

6.1 Gli effetti giuridici ed economici della presente convenzione decorrono dalla sottoscrizione fino al 31.12.2026.

6.2 Ciascuna Parte ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi con un preavviso scritto, a mezzo PEC, di almeno 180 giorni. E' fatto salvo il diritto in capo ad ARPAV alla corresponsione del corrispettivo dovuto per le attività eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto, calcolato per le attività in maniera proporzionale.

6.3 In caso di ritardato o mancato pagamento degli importi previsti all'art. 3, commi 3.1 e 3.2, ARPAV sospende le attività sino al versamento dell'importo dovuto e, decorsi 30 giorni, il contratto si risolve di diritto, con obbligo da parte della Provincia di corrispondere il contributo per le attività eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui la risoluzione produce effetto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

#### **ART. 7 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale**

7.1 Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

- per ARPAV: il Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza;
- per la Provincia: il Dirigente dell'Area *TECNICA*

7.2 L'eventuale sostituzione del responsabile dovrà tempestivamente essere comunicata all'altra Parte a mezzo PEC.

7.3 Per le specifiche attività previste ai commi 2.6 e 3.3, sono nominati:

- per ARPAV: il Dirigente della Unità Organizzativa Monitoraggio Aria;
- per la Provincia: il Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica.

#### **Articolo 8 – Rinvio. Modifiche**

8.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di obbligazioni e contratti.

8.2 Qualora specifiche esigenze e/o complessità operative nella puntuale esecuzione delle attività pattuite rendessero necessarie eventuali modifiche al contenuto della presente convenzione, le stesse saranno oggetto di idonea appendice contrattuale i cui effetti decorrono dalla data di sottoscrizione tra le Parti.

8.3 La Provincia, in relazione a intervenute esigenze del territorio o a modifiche normative, si riserva di chiedere ad ARPAV, a mezzo PEC con preavviso di almeno 60 giorni, modifiche alle attività relative ai commi 2.2 e 2.3 della presente convenzione, senza variazione del contributo, fatto salvo che la diversa attività richiesta comporti, a seguito di verifica da parte di ARPAV, dei costi aggiuntivi da sostenere, che le Parti si riservano la facoltà di compensare, con la riduzione di altra attività inserita nel Piano Operativo Annuale.

#### **ART. 9 – Bollo e imposta di registro**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1<sup>a</sup> del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2<sup>a</sup> del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

#### **ART. 10 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

#### **ART. 11 – Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione della presente convenzione, che non dovessero trovare composizione in via bonaria, sono demandate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Padova.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale.

Padova - Vicenza,

Per ARPAV  
Il Direttore Generale  
*Ing. Loris Tomiato*

Per la Provincia

**PIANO OPERATIVO DP Vicenza anno 2022-2026**

**2.2** ARPAV si impegna ad effettuare, annualmente, le ulteriori attività istituzionali facoltative di supporto tecnico, come individuate, sulla base delle richieste della Provincia, nell'ambito dei rispettivi procedimenti di competenza in materia ambientale e costituenti un primo pacchetto di prestazioni predefinite

<b>Tipologia</b>	<b>n.</b>	<b>Valore</b>
Istruttorie e supporto per AIA	5	6.000
Istruttorie e supporto per AUA	40	12.000
Controllo acque meteoriche di dilavamento con approfondimento su specifiche tipologie	10	8.000
Parere su raggiungimento obiettivi di qualità per autorizzazione scarico acque superficiali (n. 10)	10	4.000
Controllo sulle acque sotterranee collegate a specifiche fonti di pressione	10	18.000
Supporto tecnico bonifiche compresa l'individuazione del responsabile	50	40.000
Controlli preventivi su specifiche tipologie impianti di trattamento rifiuti	10	12.000
Controlli aggiuntivi discariche RS e RSU (20 discariche e 70 piezometri)	70	120.000
<b>TOTALE 2.2</b>		<b>220.000</b>

**PIANO OPERATIVO DRQA UOMA anno 2022-2024**

**2.6** ARPAV, nell'ambito del Progetto GIADA, si impegna ad effettuare nel triennio di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2024

<b>Tipologia</b>	<b>Valore</b>
Monitoraggio dei Composti Organici Volatili nell'aria mediante campionatori passivi presso i 32 siti indicati nel documento di proposta, di cui alla nota allegata al prot. Arpav 9436 del 02/02/2022, con una frequenza di 6 esposizioni l'anno, di dieci giorni ciascuna;	<b>126.000</b>
Monitoraggio dell'acido solfidrico nell'aria mediante campionatori passivi presso i 6 siti indicati nel documento di proposta, con una frequenza di 6 esposizioni l'anno, di dieci giorni ciascuna. Monitoraggio dell'acido solfidrico con strumentazione automatica realizzate in più siti mediante mezzo mobile	<b>6.000</b>
Elaborazione dei risultati, relazione finale e presentazione	<b>18.000</b>
<b>TOTALE 2.6</b>	<b>150.000</b>

